



COMUNE DI CAPRIOLO

(provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23 dicembre 2002
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| SOMMARIO..... | 1 |
| TITOLO I..... | 4 |
| <i>Disposizioni generali.....</i> | <i>4</i> |
| Art. 1 - Oggetto del regolamento. | 4 |
| Art. 2 - Criteri generali..... | 4 |
| Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento..... | 4 |
| Art. 4 - Classificazione dei rifiuti..... | 4 |
| Art. 5 - Rifiuti urbani. | 5 |
| Art. 6 - Rifiuti speciali. | 5 |
| Art. 7 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani. | 5 |
| Art. 8 - Rifiuti pericolosi..... | 6 |
| Art. 9 - Attività di competenza del comune. | 6 |
| Art. 10 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati..... | 6 |
| Art. 11 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali..... | 7 |
| TITOLO II..... | 8 |
| <i>Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani</i> | <i>8</i> |
| Art. 12 - Definizione della zona di raccolta. | 8 |
| Art. 13 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta..... | 8 |
| TITOLO III..... | 9 |
| <i>Servizi di raccolta tramite contenitori stradali.</i> | <i>9</i> |
| Art. 14 - Uso dei contenitori stradali..... | 9 |
| Art. 15 - Localizzazione dei siti e dei contenitori. | 9 |
| Art. 16 - Tipologie e caratteristiche dei contenitori. | 9 |
| Art. 17 - Modalità di conferimento nei contenitori stradali. | 9 |
| TITOLO IV..... | 11 |
| <i>Servizi di raccolta porta a porta.....</i> | <i>11</i> |
| Art. 18 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta..... | 11 |
| Art. 19 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta. | 11 |
| TITOLO V..... | 13 |
| <i>Servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica.....</i> | <i>13</i> |
| Art. 20 - Piattaforma ecologica. | 13 |
| Art. 21 - Disciplina per la gestione della piattaforma ecologica. | 13 |
| TITOLO VI..... | 15 |
| <i>Gestione dei rifiuti solidi urbani.....</i> | <i>15</i> |
| Art. 22 - Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti. | 15 |
| Art. 23 - Conferimento e raccolta della frazione umida. | 15 |
| Art. 24 - Conferimento e raccolta degli ingombranti. | 15 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 25 - Conferimento e raccolta dei beni durevoli..... | 15 |
| Art. 26 - Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti e di altre frazioni valorizzabili. | 16 |
| Art. 27 - Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi. | 16 |
| Art. 28 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità. | 16 |
| Art. 29 - Smaltimento dei veicoli a motore. | 16 |
| TITOLO VII | 17 |
| <i>Gestione dei rifiuti da imballaggio.</i> | 17 |
| Art. 30 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta. | 17 |
| Art. 31 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani. | 17 |
| TITOLO VIII..... | 18 |
| <i>Gestione dei rifiuti speciali.</i> | 18 |
| Art. 32 - Gestione dei rifiuti speciali. | 18 |
| TITOLO IX..... | 19 |
| <i>Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti.</i> | 19 |
| Art. 33 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti. | 19 |
| Art. 34 - Uso di materiale in carta riciclata. | 19 |
| TITOLO X | 20 |
| <i>Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni.</i> | 20 |
| Art. 35 - Definizione. | 20 |
| Art. 36 - Raccolta, trattamento e spazzamento. | 20 |
| Art. 37 - Contenitori porta rifiuti. | 20 |
| Art. 38 - Contenitori porta rifiuti. | 20 |
| Art. 39 - Pulizia dei mercati. | 21 |
| Art. 40 - Aree occupate da servizi pubblici. | 21 |
| Art. 41 - Carico e scarico di merci e materiali. | 21 |
| Art. 42 - Rifiuti da attività edilizie. | 21 |
| Art. 43 - Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche. | 21 |
| Art. 44 - Asporto di scarichi abusivi. | 21 |
| Art. 45 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti. | 21 |
| Art. 46 - Sgombero della neve. | 22 |
| Art. 47 - Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni. | 22 |
| TITOLO XI..... | 23 |
| <i>Disposizioni finali.</i> | 23 |
| Art. 48 - Divieti. | 23 |
| Art. 49 – Tributo per la gestione dei rifiuti urbani. | 23 |
| Art. 50 - Ordinanze contingibili ed urgenti. | 23 |
| Art. 50 bis - Provvedimenti integrativi del regolamento. | 23 |
| Art. 51 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali. | 24 |
| Art. 52 - Accertamenti. | 24 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 53 - Sanzioni..... | 24 |
| ALLEGATO A..... | 25 |
| <i>TABELLA DI ASSIMILAZIONE.....</i> | <i>25</i> |
| ALLEGATO B..... | 26 |
| <i>TABELLA DI CUI ALL'ART. 21 COMMA 3.....</i> | <i>26</i> |

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione del Decreto legislativo 152/06, art. 198, comma 2, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani (RU) e assimilati (RUA).¹

Art. 2 - Criteri generali.

1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di raccolta, smaltimento e recupero articolato su base territoriale.
2. La gestione dei rifiuti è finalizzata a:
 - a) limitare le produzioni di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti «usa e getta»;
 - b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e successivi;
 - d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento.

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli effluenti gassosi emessi in atmosfera;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in «rifiuti urbani» e «rifiuti speciali» e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in «rifiuti pericolosi» e «rifiuti non pericolosi».

¹ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

Art. 5 - Rifiuti urbani.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, e descritti ed identificati al successivo articolo 7;²
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sullo spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 6 - Rifiuti speciali.

1. Per rifiuti speciali si intendono:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., non esclusi dalla normativa sui rifiuti.³
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 7 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.⁴

1. In applicazione degli articoli 198 – Competenze dei comuni – comma 2, lett. g) e 195 – Competenze dello Stato, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti allo stesso regime dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi che, a titolo esemplificativo, rientrano nell'elenco di cui alla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1., lettera a) di seguito riportato e raggruppati per codice CER nella tabella di cui all'allegato «A», ove risulta, ai soli fini del controllo e gestione dei flussi, un limite giornaliero di conferimento:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;
 - accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;

² Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

³ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

⁴ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, terzo comma, punto 2, del D.P.R. n. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);

2. Sono esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di provenienza non domestica.
3. Le frazioni che per qualità e/o quantità non rientrano nei parametri di cui al precedente comma, sono da considerarsi rifiuti speciali a tutti gli effetti;
4. Sarà compito dell'amministrazione predisporre specifici sistemi e controlli per l'accesso in piattaforma e la pesatura delle frazioni conferite (accessi e pesature). L'individuazione dei rifiuti speciali ed assimilati agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, non appena emanate le nuove disposizioni.

Art. 8 - Rifiuti pericolosi.

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui al D.Lgs. 152/06, art. 184, comma 5.⁵

Art. 9 - Attività di competenza del comune.

1. Compete al comune, che l'esercita secondo la normativa vigente, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:
 - a) tutti i rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti assimilati.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 10 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati.

⁵ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2016

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 11 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali.

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati.

TITOLO II

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 12 - Definizione della zona di raccolta.

1. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati coincide con l'intero territorio comunale.
2. E' fatto obbligo di conferire i rifiuti al servizio pubblico nel rispetto delle modalità stabilite dal presente regolamento.⁶

Art. 13 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta.

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti, il servizio è articolato con diverse modalità operative che possono attuarsi in alternativa o in concomitanza allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:
 - a) servizi di raccolta **domiciliare** «porta a porta»;⁷
 - b) servizi di raccolta tramite «contenitori stradali» (cassonetti, campane, contenitori carrellati, contenitori fissi);
 - c) servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica;
 - d) servizi di raccolta su chiamata;
 - e) altri servizi specifici: compostaggio domestico, contenitori pluriuso etc.

⁶ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2016

⁷ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2016

TITOLO III

Servizi di raccolta tramite contenitori stradali.

Art. 14 - Uso dei contenitori stradali.

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l'uso dei contenitori stradali (cassonetti, campane o altro) al fine di limitare al massimo:
 - a) la possibilità di conferimenti impropri;
 - b) problemi igienico sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto degli stessi;
 - c) il negativo impatto visivo rispetto all'arredo urbano.
2. Saranno privilegiate altre forme di raccolta che permettano:
 - a) il diretto contatto tra l'operatore del servizio e l'utenza;
 - b) maggior controllo sulle operazioni di conferimento.

Art. 15 - Localizzazione dei siti e dei contenitori.

1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, sono disposti dall'assessorato competente.
2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

Art. 16 - Tipologie e caratteristiche dei contenitori.

1. Spetta al comune stabilire il numero, la tipologia e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa della zona interessata, ed ad eventuali altre forme di raccolta in atto.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e della scritta che indichi la frazione da conferire.
3. Qualora sorgessero impedimenti all'attuazione di quanto prescritto al comma precedente, si provvederà ad apporre, su ciascun contenitore, appositi adesivi riportanti le diciture e i colori previsti per ciascuna frazione.
4. I contenitori stradali devono avere caratteristiche che rientrino nei parametri previsti della normativa vigente.

Art. 17 - Modalità di conferimento nei contenitori stradali.

1. Il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto al conferimento separato per ogni singola tipologia.
2. Il conferimento nei contenitori stradali a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali:

- a) è vietato introdurre nei contenitori:
- materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;
 - materiali liquidi;
 - materiali che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;
 - esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.
3. I materiali voluminosi prima di essere depositati nel contenitore devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
4. Dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere chiusi.

TITOLO IV

Servizi di raccolta porta a porta

Art. 18 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta domiciliare porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:⁸
 - a) imballate in sacchi a perdere;
 - b) prive di imballo;
 - c) in particolari contenitori dedicati - mono o pluriutenza - presi in carico dagli utenti;
2. Per quello che concerne i sacchi a perdere e i contenitori di cui alla lettera c) del comma 1, corre l'obbligo dell'utilizzo di quelli forniti dall'Amministrazione o aventi le medesime caratteristiche.
3. I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti tali da consentire, da parte degli operatori addetti al prelievo, l'ispezione visiva e l'eventuale controllo del contenuto.

Art. 19 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.

1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è regolato nel modo seguente:
 - a) i sacchi ed i contenitori devono essere esposti fuori dalle proprie abitazioni di residenza o dal proprio domicilio e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; è fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta. Il giorno precedente la raccolta è consentita l'esposizione dei sacchi o contenitori dopo le ore 21,00 (ventuno), mentre nel giorno di effettuazione della raccolta l'esposizione deve essere effettuata entro le ore 6,00 (sei);⁹
 - b) i contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto;
 - c) è reso obbligatorio il recupero, da parte dell'utente conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente.
2. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione.
- 2-bis. Nel caso di abitazione o domicilio dell'utenza ubicato in prossimità di sede stradale non ordinariamente accessibile ai mezzi di raccolta, è ammesso il conferimento dei sacchi e dei contenitori presso il punto più vicino di normale percorrenza dei mezzi di raccolta in modo comunque da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione. Per tali utenze è facoltà dell'amministrazione comunale individuare i luoghi di conferimento con apposita ordinanza.¹⁰
3. E' obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e recanti le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti.
4. E' fatto divieto di:
 - a) introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
 - b) introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
 - c) lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
 - d) riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
 - e) conferire sacchi aperti o chiusi malamente;

⁸ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2016

⁹ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

¹⁰ Comma introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

- f) esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.
5. In caso di frazioni raccolte con il sistema porta a porta, senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere dovranno essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile al fine di evitare: la loro dispersione nelle aree circostanti, danni agli addetti alla raccolta e, in genere, alla popolazione e/o all'ambiente.
 6. Nelle zone eventualmente servite da cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani non riciclabili, gli utenti sono tenuti comunque all'utilizzo dei sacchetti forniti dal comune o aventi le caratteristiche dallo stesso indicate. E' vietato immettere rifiuti sfusi.
 7. Il comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

TITOLO V

Servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica.

Art. 20 - Piattaforma ecologica.

1. Il comune utilizza la piattaforma ecologica quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Presso la piattaforma ecologica possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni RU e RUA per i quali sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale.
3. In particolare la piattaforma ecologica intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:
 - a) rifiuti ingombranti;
 - b) materiale, ingombrante e non, che a causa della quantità non possa essere conferito ad altri servizi di raccolta quale quello, in particolare, derivante dallo sgombero di appartamenti, cantine, solai;
 - c) materiali inerte proveniente da utenze domestiche e legno;
 - d) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.
4. La piattaforma ecologica potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per raccolte differenziate attuate sul territorio.
5. L'utilizzo della piattaforma ecologica è soggetto alla particolare disciplina recata da specifici provvedimenti che ne regolano l'esercizio.¹¹

Art. 21 - Disciplina per la gestione della piattaforma ecologica.

1. La piattaforma ecologica dovrà restare aperta agli utenti nei giorni e orari stabiliti dal comune;
2. Potranno accedere alla piattaforma ecologica:
 - a) i cittadini residenti;
 - b) i produttori di RUA in base ai criteri di assimilazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. Presso la piattaforma ecologica potranno essere raccolte tutte le tipologie di rifiuto ad eccezione del rifiuto secco indistinto, raccolto mediante sacco a perdere porta a porta, e della frazione organica raccolta mediante sacchetto in mater - b porta a porta. Per alcune tipologie di rifiuto di provenienza domestica sono poste alcune limitazioni così come riportato nella tabella di cui all'allegato «B».
4. La piattaforma ecologica sarà vigilata al fine di:
 - a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro ivi presente.
5. Gli incaricati alla sorveglianza dovranno:
 - a) verificare i formulari dei soggetti conferenti e compilare i formulari al momento dei prelievi, nonché provvedere a compilare i registri di entrata e uscita delle merci nei casi previsti dalla legge;
 - b) redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati;
 - c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
 - d) segnalare agli uffici competenti ogni e qualsivoglia disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e funzionalità dei servizi;
6. E vietato:
 - a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della piattaforma ecologica;
 - c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nella piattaforma ecologica;
 - d) introdurre tipologie di materiali in contenitori diversi da quelli previsti per la rispettiva tipologia;

¹¹ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

- e) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.
7. I contenitori presenti nella piattaforma ecologica dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:
- a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati; detti cartelli saranno contrassegnati con il colore corrispondente alla frazione merceologica trattata;
 - b) essere di facile accesso all'utenza;
 - c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti.

TITOLO VI

Gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 22 - Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti.

1. E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene affettata con servizio domiciliare «porta a porta», mediante l'utilizzo di sacchi a perdere.
3. I sacchi a perdere devono essere esposti fuori dalle proprie abitazioni di residenza o dal proprio domicilio e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 19.¹²

Art. 23 - Conferimento e raccolta della frazione umida.

1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati (frazione umida), qualora sia attivato dal comune, è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.
2. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani dovrà essere effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere e contenitori dedicati, mono o pluriutenza, secondo le modalità di seguito esposte:
 - a) le utenze devono conferire la frazione organica negli appositi sacchetti di mater - b;
 - b) le utenze possono usufruire di contenitori mono pluriutenza in cui conferire i sacchetti in mater - b;
 - c) i contenitori devono essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

Art. 24 - Conferimento e raccolta degli ingombranti.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono attuati tramite il conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso la piattaforma ecologica.
2. Il conferimento presso la piattaforma ecologica è disciplinato dal Titolo V del presente regolamento.

Art. 25 - Conferimento e raccolta dei beni durevoli.

1. Sono considerati beni durevoli:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli sono organizzati secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento, effettuato direttamente dall'utente, presso la piattaforma ecologica;
 - b) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

¹² Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

Art. 26 - Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti e di altre frazioni valorizzabili.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata del materiale cartaceo, degli indumenti e di altre frazioni valorizzabili sono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) la carta e il cartone sono raccolti a domicilio privi di imballo oppure tramite conferimento diretto, a cura dell'utente presso la piattaforma ecologica;
 - b) gli indumenti e le altre frazioni valorizzabili sono raccolti tramite conferimento diretto, a cura dell'utente, negli appositi contenitori dislocati sul territorio o presso la piattaforma ecologica;

Art. 27 - Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali sono effettuati tramite conferimento diretto, a cura dell'utente, presso la piattaforma ecologica.

Art. 28 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità.

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità nei contenitori stradali destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani e, comunque, in contenitori ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni, nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.
2. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:
 - a) pile e batterie di pile:
 - negli appositi contenitori posizionati presso rivenditori di pile e batterie di pile;
 - negli appositi contenitori posti presso la piattaforma ecologica;
 - negli appositi contenitori stradali;
 - b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:
 - negli appositi contenitori collocati presso le farmacie;
 - negli appositi contenitori posti presso la piattaforma ecologica;
 - c) prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (Tossici e/o Infiammabili) - lampade a scarica - tubi catodici - toner - componenti elettroniche - olio minerale esausto - olio vegetale - accumulatori per veicoli - pneumatici - devono essere obbligatoriamente conferiti, a cura dell'utente, presso la piattaforma ecologica.

Art. 29 - Smaltimento dei veicoli a motore.

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizioni di legge siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente presso specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

TITOLO VII

Gestione dei rifiuti da imballaggio.

Art. 30 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta sono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) i contenitori in vetro - in plastica - in metallo - potranno essere raccolti mediante:
 - contenitori stradali multimateriale siti nelle isole ecologiche aventi capacità unitaria compresa fra i 2 mc. e 2,5 mc., posizionati in numero tale da garantire un adeguato rapporto contenitore - utente (rapporto ottimale un contenitore ogni 500 abitanti o rapporto equivalente in caso di contenitori di minor capacità);
 - conferimento diretto a cura dell'utente presso la piattaforma ecologica soprattutto per ciò che concerne materiale vetroso ingombrante quali damigiane ecc.;
 - raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente;
 - b) i contenitori in cartone potranno essere raccolti in modo differenziato unitamente agli altri rifiuti cartacei secondo le modalità descritte all'art. 26;

Art. 31 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani.

1. In mancanza di una normativa specifica, essendo stata abrogata la legge n. 45/89, sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.
2. In attesa del D.M. previsto dall'art. 45, comma 4, del D.lgs. 22/97, sono considerati rifiuti sanitari assimilati agli urbani i rifiuti sanitari non pericolosi e non potenzialmente infetti quali, a titolo esemplificativo: i rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di ristorazione, da residui di pasti provenienti da reparti non infettivi, i rifiuti prodotti al di fuori del circuito sanitario denunciati come rifiuti urbani misti, i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio, i rifiuti costituiti da materiale metallico ingombrante e non, i vetri per farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi qualora non presentino condizioni di pericolosità da un punto di vista infettivo e non contengano quantità apprezzabili di farmaci, in particolare chemioterapici citostatici.
3. I rifiuti di cui al comma 2, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati.

TITOLO VIII

Gestione dei rifiuti speciali.

Art. 32 - Gestione dei rifiuti speciali.

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono ai sensi e delle disposizioni vigenti.
2. Il comune, qualora lo ritenga opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

TITOLO IX

Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti.

Art. 33 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti.

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti l'amministrazione comunale promuove:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
 - b) iniziative promozionali, condotte di concerto con esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
 - d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione;
 - e) le attività di cui al D.M. 203/2003.¹³

Art. 34 - Uso di materiale in carta riciclata.

1. Ai fini di incrementare e promuovere l'uso di materiale derivante da riciclaggio, il comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di carta riciclata nei vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di carta riciclata da utilizzare presso gli uffici comunali secondo le indicazioni del D.M. 203/2003; per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti e promuovere la raccolta differenziata, è utilizzato materiale in carta riciclata.¹⁴
2. Il comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di carta riciclata presso scuole, uffici ed aziende private.

¹³ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

¹⁴ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

TITOLO X

Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni.

Art. 35 - Definizione.

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 36 - Raccolta, trattamento e spazzamento.

1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono:
 - a) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi;
 - b) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;
 - c) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.
2. Non sono interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli enti competenti.
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite dagli uffici comunali competenti.

Art. 37 - Contenitori porta rifiuti.

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico dovranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi o soggetti a raccolta differenziata.

Art. 38 - Contenitori porta rifiuti.

1. Le aree e i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservate libere da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. I conduttori e i proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.
3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate - qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi - devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura. A tale scopo essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Art. 39 - Pulizia dei mercati.

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti nel rispetto del presente regolamento.
2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione umida dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio.

Art. 40 - Aree occupate da servizi pubblici.

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.
2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 41 - Carico e scarico di merci e materiali.

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza il comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 42 - Rifiuti da attività edilizie.

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 43 - Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.

1. Le aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche devono essere mantenute, a cura degli occupanti, pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato.
2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 44 - Asporto di scarichi abusivi.

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di pulizia urbana preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile, il quale - ferme restando le sanzioni previste - dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti.
2. In caso di inottemperanza il responsabile del servizio di polizia urbana adotta ordinanza a carico dei contravventori, fissando il termine trascorso il quale provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti, con addebito delle spese a carico degli inadempienti.

Art. 45 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti.

1. Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:
 - a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;

- b) il diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
 - c) l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
 - d) la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;
 - e) lo sgombero della neve.
2. Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

Art. 46 - Sgombero della neve.

1. In caso di nevicata si deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:
- a) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve e ghiaccio;
 - c) gli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via, i quali sono obbligati allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupati; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.
2. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendono sulla pubblica via e che costituiscono pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 47 - Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

1. Oltre a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219, fermo restando che i rifiuti cimiteriali quali: carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche:
- a) frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti etc:
 - confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura «rifiuti cimiteriali»;
 - deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
 - smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa;
 - b) parti metalliche quali zinco, ottone, piombo etc:
 - bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
 - deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
 - invio al recupero tramite rottamazione.

TITOLO XI

Disposizioni finali.

Art. 48 - Divieti.

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:
 - a) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
 - b) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, i rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento.
2. Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.
3. Eliminare i rifiuti mediante combustione. In deroga al presente punto, al di fuori dell'area urbana, è consentita la combustione di materiali di risulta derivante dalle potature e dall'abbattimento delle essenze arboree in quanto considerata pratica agricola.
4. Versare rifiuti in acque pubbliche e private (ferme restando le disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319), compresi liquidi che lascino tracce sul suolo o esalino cattivi odori.
5. Il lavaggio di autoveicoli, moto e attrezzature varie su suolo pubblico.
6. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione - anche di volontariato - che non abbia stipulato alcun contratto d'appalto o convenzione o accordo con il comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione di rifiuti urbani.
7. Il comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:
 - a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo dei gestori, ove prescritto;
 - b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
 - c) siano forniti al comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

Art. 49 – Tributo per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani il comune istituisce apposito tributo - per la copertura dei costi ad esso relativi - in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il comune disciplina l'applicazione del tributo con apposito regolamento.¹⁵

Art. 50 - Ordinanze contingibili ed urgenti.

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 191 del D.lgs. 152/2006.¹⁶
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 50 bis - Provvedimenti integrativi del regolamento

1. Costituiscono fonti integrative del regolamento le delibere, o le ordinanze Sindacali, che dettano particolari modalità attuative del presente regolamento o diverse articolazioni degli orari per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta.¹⁷

¹⁵ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

¹⁶ Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016

¹⁷ Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2016

Art. 51 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia previste dalla normativa vigente.

Art. 52 - Accertamenti.

1. Alle repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressione e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del comune, il corpo di polizia municipale.
2. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e sanzionate anche da agenti e funzionari del comune appositamente incaricati dal Sindaco secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

Art. 53 - Sanzioni.

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO A*TABELLA DI ASSIMILAZIONE.*

| CRITERI QUALITATIVI - QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <i>Cod. Cer</i> | <i>Tipologia rifiuto</i> | <i>Modalità</i> | <i>UtENZE interessate</i> | <i>Limite quantitativo Kg/giorno</i> |
| 200101 | carta e cartone | piattaforma ecologica | tutte | 50 |
| 200102 150107 | vetro | piattaforma ecologica | tutte | 50 |
| 200139 | contenitori in plastica per liquidi, e plastiche avviabili al recupero secondo le indicazioni del consorzio COREPLA | piattaforma ecologica | tutte | 50 |
| 200140 150104 | latte, lattine, altri tipi di metalli non contaminati da sostanze pericolose, oli, vernici, solventi, T e/o F (*) | piattaforma ecologica | tutte | 50 |
| 200138 | legno | piattaforma ecologica | tutte | 150 |
| 200201 | rifiuti biodegradabili: erba, sfalci, potature provenienti da giardini e parchi | piattaforma ecologica | tutte | 150 |
| 200307 | rifiuti ingombranti non recuperabili | piattaforma ecologica | tutte | 150 |

(*) "T" e/o "F" == Tossici e/o Infiammabili

ALLEGATO B

TABELLA DI CUI ALL'ART. 21 COMMA 3.

| <i>Frazione</i> | <i>Utenza</i> | <i>Quantità</i> |
|--|---------------|---|
| Beni durevoli dismessi: frigoriferi, frigocongelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, monitor, stampanti, condizionatori. | domestica | 1 pezzo di ogni singola tipologia frequenza non inferiore a 3 mesi |
| Lampade fluorescenti | domestica | 10 pezzi frequenza non inferiore a 3 mesi |
| Accumulatori per autoveicoli | domestica | 1 pezzo frequenza non inferiore a 3 mesi |
| Pneumatici | domestica | 4 pezzi frequenza non inferiore a 6 mesi |
| Olio vegetale | domestica | 5 litri frequenza non inferiore al mese |
| Olio minerale | domestica | 10 litri frequenza non inferiore ai 6 mesi |
| Componenti elettroniche | domestica | 5 pezzi frequenza non inferiore ai 3 mesi |
| Cartucce esauste toner | domestica | 1 pezzo frequenza non inferiore al mese |
| Tolle, barottoli vernici, colle | domestica | 2 pezzi frequenza non inferiore ai 6 mesi |